

COMUNE DI CERCENASCO

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

OGGETTO: Aliquote dell'imposta municipale propria – IMU.
Variazione.

L'anno **duemilatredici** addì **sette** del mese di **maggio** alle ore **21** e minuti **10** nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di 1° convocazione ed in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	Pr.	As.
RUBIANO Teresa	SINDACO	X	
VAGLIENTI Filiberto	CONSIGLIERE	X	
GIUGHERA Michelangelo	CONSIGLIERE	X	
GHINAUDO Dario	CONSIGLIERE	X	
LAURENTI Vincenzo	CONSIGLIERE	X	
BERTELLO Claudia	CONSIGLIERE	X	
CAPPA Danilo	CONSIGLIERE	X	
CIVRA Samuel	CONSIGLIERE	X	
CORDERO Luca	CONSIGLIERE	X	
MARTINENGO Adriana	CONSIGLIERE	X	
NIDER Franca	CONSIGLIERE	X	
PAMPIGLIONE Mario	CONSIGLIERE	X	
ROTONDO Vincenzo	CONSIGLIERE	X	

I Consiglieri comunali presenti sono in numero di 13

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Giuseppe MELI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La signora Rubiano Teresa in qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Deliberazione del consiglio comunale n. 12 in data 7.5.2013

OGGETTO: Aliquote dell'imposta municipale propria – IMU. Variazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”

Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, con possibilità di modificare le aliquote di base in aumento o in diminuzione;

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12/4/2012 con la quale erano state determinate nella misura base le aliquote base previste dalla normativa;

Visto che ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto legge n. 201 del 2011 e legge di conversione n. 214/2011, a decorrere dall'anno 2013 la delibera di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale nel sito informatico di cui all'articolo 1 del comma 3, del D.lgs n.360/1998. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati alla data del 16 maggio di ciascun anno d'imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno precedente. Per i versamenti della rata di dicembre i soggetti passivi dovranno fare riferimento agli atti comunali pubblicati alla data del 16 novembre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 9 novembre dello stesso anno. In assenza di pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano le aliquote, le detrazioni ed i regolamenti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, gli atti adottati per l'anno precedente, così come *previste dalle disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 4, lettera a) del D.L. n. 35 del 2013.*

Visto l'art.1, comma 380 L 228/2012 (legge di stabilità 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

-lettera a) "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011";

-lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13";

-lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6 , primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Dato atto che occorre rispettare le esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi tenendo conto dei tagli operati da DL 95/2012 (Spending Review);

Atteso che si rende necessario procedere alla rimodulazione delle aliquote già deliberate con la citata deliberazione C.C. n. 6/2012;

Richiamato l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Richiamati gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Richiamato il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il decreto del Ministero interno, recante il differimento del termine di approvazione dei bilanci degli enti locali al 30 giugno 2013;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e che nel quantificare le varie aliquote IMU si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

Ritenuto pertanto di determinare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi, elevando l'aliquota ordinaria di base di 0,10% in più per un totale della nuova aliquota di euro 0,86% ,ad eccezione dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili che rimangono allo 0,76%;

Ritenuto altresì di determinare per l'anno 2013 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottato ai sensi del combinato disposto degli artt.52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, approvato con deliberazione consiliare n. 13 data odierna;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000; in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dai responsabili dei servizi interessati;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di modificare le tariffe IMU determinate con deliberazione consiliare n. 6 del 12/04/2012, per le motivazioni espresse in premessa;
2. Di determinare pertanto, per l'anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,86
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.....	0,4
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2
4	Terreni agricoli e aree fabbricabili	0,76

3. di determinare per l'anno 2013 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

4. di dare atto che il gettito dell'IMU per l'anno 2013 è previsto nell'importo di euro 411.000,00;

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legge n. 35/2013.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza;

Visto l'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;


Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO


.....



IL SEGRETARIO COMUNALE


.....

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo informatico di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal 

IL SEGRETARIO COMUNALE

li

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA.....

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, c. 3 T.U. – D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....